

TAR Calabria, Sezione I Catanzaro - Sentenza 29/12/2003 n. 3627
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

In un appalto pubblico, in linea di principio, la chance di vittoria dell'impresa illegittimamente esclusa va ristorata in forma specifica, con il rinnovo della procedura dal punto in cui essa si è interrotta e, ove ricorrano i presupposti, l'aggiudicazione della gara in favore della stessa. All'impresa illegittimamente esclusa, tuttavia, sarà dovuto il risarcimento per equivalente pecuniario se, all'esito della rinnovazione, dovesse risultare vincitrice, ma non possa effettuare la prestazione perché, nel frattempo, il contratto è stato interamente eseguito da terzi. In tale circostanza, nel termine di venti giorni dalla consacrazione dell'esito della rinnovazione, la stazione appaltante dovrà pagare una somma di denaro pari al 10% dell'ammontare a base d'asta fissato in offerta. Tale importo, infatti, (previsto dall'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) costituisce un idoneo parametro del mancato profitto dell'appaltatore.